



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO

SEZIONE 38

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CALIA	VINCENZO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DI MARIO	ALBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BONOMI	ENZO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2649/2015
depositato il 17/04/2015

- avverso la sentenza n. 529/2014 Sez.5 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VARESE

contro:
MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
VIA MONTEBELLO N 18 20121 MILANO

difeso da:
FRANSONI GUGLIELMO
CORSO ITALIA, 29 50100 FIRENZE

proposto dall'appellante:
COMUNE DI DUMENZA

difeso da:
LUCCHETTI DANIELE
E AVV. MARENGO RENATO
CORSO BUENOS AIRES, 45 20100 MILANO MI

Atti impugnati:
DINIEGO RIMBORSO n° 173 IMU 2012

SEZIONE

N° 38

REG.GENERALE

N° 2649/2015

UDIENZA DEL

26/01/2016 ore 15:00

N°

1343/2016

PRONUNCIATA IL:

26 GEN. 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

09 MAR. 2016

Il Segretario

Il segretario di sezione
Assistente Tributario
(Dott. Luigi Parasiti Bellocchi)

OGGETTO DEL GIUDIZIO

APPELLO del Comune di Dumenza avverso la Sentenza della Commissione tributaria provinciale di Varese n. 529/5/14, depositata il 21/10/2014.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Medicredito Italiano, già Spa Leasint, ha chiesto l'annullamento del diniego di rimborso dell'IMU per l'anno 2012 pronunciato dal Comune. Secondo la società ricorrente in primo grado, proprietaria di un immobile nel Comune di Dumenza, dato in leasing a terzi, il soggetto passivo del tributo sarebbe l'utilizzatore del bene fino alla data della sua riconsegna, come comprovato dall'art. 1 comma 672 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 in materia di Tasi.

La sentenza in epigrafe ha accolto il ricorso del contribuente in quanto soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile, o il titolare di altro diritto reale, oppure il concessionario di area demaniale, mentre per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto (art. 9 d.lgs. 14.3.2011 n. 23). La soggettività passiva si estenderebbe fino alla riconsegna dell'immobile in virtù dell'art. 1 comma 672 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 in materia di Tasi, in quanto in entrambi i casi il soggetto passivo dell'imposta sarebbe il possessore dell'immobile.

Il Comune ha proposto appello per i seguenti motivi: a) Violazione dell'art. 9 comma 1 del d. lgs. 23/2011 in quanto il locatore finanziario non è soggetto passivo IMU nel periodo intercorrente tra la risoluzione del contratto e la riconsegna del bene in quanto sarebbe un semplice detentore senza titolo dello stesso; b) inapplicabilità all'IMU delle norme sulla Tasi in quanto la prima è un tributo mentre la seconda è una tassa; c) divieto di retroattività e di analogia in materia tributaria; c) Tardività del ricorso in quanto la richiesta di rimborso è stata respinta con provvedimento ricevuto il 30 gennaio 2014 ed il termine impugnatorio di 60 giorni sarebbe decorso, né sarebbe idoneo a riaprirlo un'istanza di autotutela; d) Difetto di giurisdizione nei confronti dell'istanza di autotutela.

Il contribuente chiede la conferma della sentenza e la rifusione delle spese.

All'udienza odierna le parti hanno ribadito le loro argomentazioni insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Per quanto riguarda la soggettività passiva dell'IMU, l'art. 3 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 stabilisce che <<1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività>>.

Oltre ai titolari dei diritti reali espressamente indicati (tra i quali non rientra la servitù), sono soggetti passivi dell'imposta, nel caso di concessione su aree demaniali, il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è <<il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto>>.

Il presupposto di imposta è, ai sensi dell'art. 1 dello stesso d. lgs. il possesso del bene da parte di uno dei soggetti indicati dall'art. 3.

L'art. 1, comma 669, della legge n. 147 del 2013, così come riscritto dall'art. 2, del d.l. n. 16 del 2014, individua invece il presupposto impositivo della TASI nel possesso o nella detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili. Il successivo comma 671 stabilisce che la TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669.

Il comma 672 stabilisce poi che <<In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna>>.

L'estensione della norma sulla TASI all'IMU è impossibile per diverse ragioni.

In primo luogo in quanto l'art. 27 della Costituzione stabilisce che gli elementi costitutivi dei tributi sono stabiliti dalla legge e, di conseguenza, non è possibile applicare quelli previsti per un altro tributo.

In secondo luogo il fatto costitutivo del prelievo tributario e fonte di capacità contributiva è, nelle due imposte, diverso: per l'IMU è il possesso, mentre nella Tasi è la mera detenzione, con la conseguenza che non sussiste quella identità di base imponibile e di manifestazione di capacità contributiva che giustifichi l'estensione delle norme dell'una all'altra.

In terzo luogo non sussiste il presupposto del vuoto normativo che solo giustifica un'applicazione analogica di una norma ad un settore per il quale non è stata prevista.

In quarto luogo appare incongruo far dipendere la soggettività passiva di un tributo dalla condotta contrattuale e processuale del locatore e del locatario, che costituiscono comunque situazioni temporanee ed a conoscenza esclusiva delle parti private, non idonee fondare la soggettività passiva di un tributo, come dimostrato, per quanto riguarda la temporaneità, dall'esclusione della tassabilità ai fini Tasi della detenzione infrasemestrale.

In quinto luogo la norma fiscale non può essere piegata al perseguimento di finalità di riequilibrio del sinallagma contrattuale, che le sono estranee.

Per tali ragioni l'appello del Comune va accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.

La complessità della materia e la modificazione della motivazione giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

PQM

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. 38, RIFORMA la sentenza appellata e per gli effetti conferma gli atti impugnati.

Spese compensate.

Milano, 26/01/2016.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

